

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI**



**22506/10**

Oggetto

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**ELABORAZIONE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 28350/20

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.G.N. 33636/20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 22506

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Rep.

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Ud. 14/10/2010

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - PU

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione di  
presente provvedimento  
contiene le generalità  
gli dati identificativi  
a norma dell'art. 5  
d.lgs. 196/00 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**SENTENZA**

sul ricorso 28350-2006 proposto da:

O.A. [ ] (c.f. [ ]), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso

l'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato CESARONI MASSIMO,

giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2010

**contro**

1940

G.I. [ ];

- **intimata** -

sul ricorso 33636-2006 proposto da:

G.I. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. BUOZZI 59, presso l'avvocato GIORGIO STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUARDUCCI GIANNETTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

O.A. [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARONI MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso principale;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 484/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23-31.05.2003, resa nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Firenze, in accoglimento parziale della domanda del 4.04.2001, svolta da **I.G.** [ ], madre del minore **G.G.O.** [ ], nato il [ ] 1994, figlio anche di **A.O.** [ ], dichiarava quest'ultimo tenuto a pagare all'attrice, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo <sup>mensile</sup> di € 2.618,12, con decorrenza dal 5.04.2001 e rivalutazione annuale, detratti gli acconti già versati, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, di dotazione scolastica e di formazione extrascolastica.

Condannava, inoltre, il medesimo **O.** [ ] a pagare la somma di € 520,00, a titolo di rimborso delle spese pregresse, nonché a rimborsare le spese del giudizio.

La **G.** [ ] impugnava la sentenza del Tribunale, notificata il 16.03.2004, e di contro l'**O.** [ ] chiedeva alla Corte distrettuale la diminuzione dell'entità del contributo di mantenimento del figlio, data la sopravvenuta contrazione dei suoi introiti.

Con sentenza del 21.12.2005- 14.03.2006, la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello della **G.** [ ]:

- poneva a carico dell'**O.** [ ] il 75% delle documentate spese extra mediche, scolastiche e formative del figlio
- condannava, inoltre, l'**O.** [ ] a pagare alla **G.** [ ], a titolo di arretrati, l'importo risultante dalla somma degli assegni di € 2.618,12 mensili al valore attuale della moneta, con decorrenza dalla nascita del figlio e devalutato anno per anno, detratto quanto già da lui versato
- confermava nel resto l'impugnata sentenza, ponendo a carico dell'appellato le ulteriori spese di giudizio

La Corte territoriale, premesso ~~che~~ che dalla sentenza del Tribunale emergeva tra l'altro:

- che la **G.** [ ] aveva in precedenza chiesto al Presidente del medesimo Tribunale di Firenze d'imporre, ai sensi dell'art. 148 c.c., all'**O.** [ ] un contributo di mantenimento del figlio e che tale procedimento si era concluso con pronuncia di non luogo a provvedere, insuscettibile di assumere l'efficacia del giudicato
- che l'**O.** [ ] aveva già corrisposto alla **G.** [ ], per il mantenimento del figlio, oltre a rimborsi per il periodo pregresso ( per complessive £ 29.000.000), il contributo economico mensile di £ 1.350.000, elevato a £ 1.500.000 dall'aprile del 2000 ed a £ 2.000.000 dal febbraio del 2001
- che dalle dichiarazioni dei redditi dell'**O.** [ ] emergeva un'evoluzione della sua situazione reddituale tale da comportare un incremento del 275,51 % rispetto a quella presa in considerazione nel suddetto provvedimento presidenziale, di modo che appariva congruo in relazione anche all'età ed alle esigenze del minore stabilire l'apporto mensile paterno nella somma di € 2.618,12, rappresentante poco meno di 1/4 del reddito mensile del medesimo
- che tale assegno doveva decorrere dal 5.04.2001, ossia dall'introduzione del presente giudizio, non essendovi un precedente atto di costituzione in mora dell'obbligato

osservava e riteneva in sintesi:

- che correttamente il primo giudice, escluso che il provvedimento presidenziale reso ai sensi dell'art. 148 c.c., avesse valore di giudicato, aveva valorizzato la situazione economico- reddituale dell'**O.** [ ] (e la parallela misura dell'assegno) in esso considerata, come mero dato di fatto su cui imbastire la sua argomentata

- determinazione del contributo, ancorata ai criteri delle esigenze del minore e delle (mutate in meglio) condizioni economico-patrimoniali del padre
- che stante la scarsa credibilità delle denunce fiscali, quali anche quelle presentate dall'O. [ ] per gli anni 1998, 1999 ed integrate da quelle prodotte in appello inerenti agli anni 2002, 2003 e 2004, l'espletamento di CTU poteva considerarsi l'unico strumento efficace per accertare con la maggiore approssimazione possibile le reali condizioni delle parti
  - che, dunque, su quest'ultimo punto le prove orali dedotte dalla G. [ ] erano state giustamente non ammesse in primo grado, posto anche che concernevano circostanze di proprietà immobiliari e partecipazioni societarie in capo all'O. [ ], meglio e più specificamente dimostrabili con prove documentali
  - che, peraltro, il disporre un'indagine tecnica d'ufficio si rivelava contrario all'economia del giudizio, in quanto le risultanze in atti offrivano dati più che sufficienti per la determinazione del contributo in oggetto
  - che la quantificazione dell'apporto paterno attuata dal primo giudice appariva congrua, tenendo presente anche il limite sia etico che educativo, oltre il quale il contributo per il figlio non poteva andare, <sup>neanche</sup> le esigenze del minore, pur valutate in rapporto alla elevata condizione sociale ed economica del genitore onerato, la rivalutabilità annuale di tale apporto e l'incremento dal 50% al 75 %, da apportare alla quota di concorso paterna nelle spese straordinarie necessarie per il minore
  - che, attesi i principi in tema di filiazione naturale e di rimborso pro quota delle spese interamente sostenute da uno dei genitori per il mantenimento, sin dalla nascita, del figlio, era fondato pure il motivo d'appello della G. [ ], inerente alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, dal primo giudice riferita alla domanda giudiziale e da individuarsi, invece, in quella della nascita del bambino

- che, pertanto, l'  andava condannato a pagare all'appellante, a titolo di arretrati, l'importo risultante dalla somma degli assegni di € 2.618,12 mensili al valore attuale della moneta, con decorrenza dalla nascita del figlio e devalutato anno per anno, detratto quanto già da lui versato.

Avverso questa sentenza l'  ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20.10.2006 ed affidato a due motivi. La  ha resistito con controricorso notificato il 27.11.2006 ed ha proposto ricorso incidentale deducendo un unico motivo, cui ha resistito l'  con atto del 19.12.2006.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale l'  denuncia:

1. “Violazione degli artt. 277, 269, 147 e 148 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); difetto di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) - difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 365 c.p.c.)”.

Precisato anche che il procedimento ex art. 148 c.p.c. era iniziato nel dicembre 1996 e si era concluso nel 1997, che <sup>nel</sup> corso di esso era stato pure acquisito l'accertamento tramite la G.d.F. sui suoi redditi, che per il mantenimento del figlio, aveva spontaneamente versato alla , dal gennaio 1997, l'assegno mensile di £ 1.350.000 poi progressivamente aumentato, che, inoltre, i giudici di merito avevano determinato in € 2.618,12, riferiti all'aprile del 2001, la misura dell'assegno mensile di mantenimento del minore, aumentando della percentuale del 275,51 %, corrispondente a quella dell'incremento dei suoi redditi avvenuto nel periodo 1997-2000, l'importo (di £ 1.350.000) da lui corrisposto dal gennaio 1997, si duole che l'entità del rimborso

spettante alla G. [ ] per il periodo anteriore, intercorso tra la nascita del figlio e l'introduzione del presente giudizio, sia stata equitativamente quantificata retrodatando l'importo mensile stabilito per il periodo successivo, illegittimamente unificando i due periodi, prescindendo dalla spesa effettivamente sostenuta dalla madre, sovrastimando le esigenze del bambino, fondandosi sui suoi presunti maggiori redditi, peraltro solo successivi al 1997, come dai medesimi giudici sottolineato, e senza effettuare alcuna verifica sulle sue pregresse condizioni economiche né considerare che il provvedimento presidenziale del 18.07.1997, aveva ritenuto congruo l'importo di £ 1.350.000, da lui all'epoca spontaneamente versato.

2. “ Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ”.

Per l'ipotesi che la Corte di merito avesse, invece, mantenuto distinti i due periodi, denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla prova della quantità della spesa oggetto del rimborso.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato; al relativo accoglimento segue ~~il~~ l'assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso.

La Corte distrettuale, dopo avere riconosciuto, con determinazione rimasta incensurata e peraltro aderente al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, che la G. [ ] aveva, come chiesto, anche diritto, in relazione al periodo intercorso tra l'introduzione del presente giudizio e la nascita del figlio, al rimborso pro quota da parte dell'O. [ ], delle spese di mantenimento del bambino, da lei per intero sostenute in tale periodo, ~~invece~~ nel quantificare in concreto l'entità di tale rimborso si è illegittimamente limitata ad anticipare alla data di nascita del minore l'importo dell'assegno mensile già fissato per il suo mantenimento nel tempo posteriore alla domanda giudiziale, via via devalutato. In particolare, a tale ultimo riguardo non ha

offerto alcuna giustificazione della sua determinazione, ragione per cui la liquidazione del dovuto rimborso per il periodo pregresso si rivela attuata in base ad un mero automatismo rapportato alla quantificazione del mantenimento del minore per il periodo successivo all'inizio del presente giudizio. Invece, i criteri di liquidazione per i due periodi avrebbero dovuto essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 148 c.c., al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. cass.200515100; 200615756; 200623596), e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l'accertamento del *quantum* dovuto in restituzione, *quantum* che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze (in tema cfr. cass. 200505197) effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

A sostegno del ricorso incidentale la G. denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147 c.c. - 148 c.c. -2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) Insufficiente motivazione su fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

La ricorrente censura il *quantum* <sup>eff. assogno</sup> liquidato dai giudici di merito, sul punto dolendosi anche della mancata ammissione delle prove orali da lei chieste. Formula conclusivamente i seguenti “quesiti di diritto”:



- a) <<Di fronte a richiesta giudiziale che si fonda su circostanze di fatto delle quali si chiede relativo accertamento attraverso istruzione orale “ad hoc” secondo quale norma di diritto è legittimo non dare ingresso alla istruzione orale per essere le circostanze da provare con documenti?>>
- b) <<Il concorso al mantenimento del figlio minore nella relativizzazione al caso concreto incontra limite nelle sue esigenze che, però, debbono costituire un dato obiettivo insensibile alle mutazioni *in melius* delle capacità economiche dei genitori ovvero devesi alle medesime relativizzare? Ancora: le esigenze del minore vanno limitate al necessario (vitto e alloggio) ovvero devono ricomprendere il *quid pluris* che il settore socio- familiare comporta ?>>

I quesiti ed il motivo sono inammissibili, per genericità e violazione dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 6 del d.lgs n. 40 del **2006**, da aversi per ancora applicabile ai ricorsi per cassazione proposti, come nella specie, avverso i provvedimenti pubblicati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 40 del 2006 e quella di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (cfr cass. 201007119).

Se da un canto entrambi i formulati quesiti di diritto sono privi dei prescritti caratteri di specificità e pertinenza (cfr cass. SU 200720360; 200826020; cass 200904044), relativamente, invece, al dedotto vizio motivazionale, l’illustrazione delle censure non solo non è stata seguita da un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, tale da circoscriverne puntualmente i limiti ( cfr Cass. SS.UU. 200720603; conf., ex multis, cass 200804309, 200808897), ma nemmeno contiene, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione delle prove orali di cui si censura la mancata ammissione.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale, dichiarare assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso ed inammissibile il ricorso incidentale, cassare, nei limiti in precedenza delineati, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso ed inammissibile il ricorso ~~incidentale~~, cassa *in parte qua* la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010

Il Cons.est.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

U 4 NOV 2010

IL CANCELLIERE  
Alfonso Maffferi